

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 21-4844

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE RIFERITE ALLE AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 2

Natura giuridica, finalità e ambito di applicazione dell'onere aggiuntivo

1. L'onere aggiuntivo si configura quale elemento prescrittivo di natura amministrativa destinato ad aggiungersi a tutte le altre prescrizioni condizionanti il rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, l'attivazione, negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali, delle medie e delle grandi strutture di vendita. Restano pertanto salve tutte le prescrizioni indicate a chiusura della fase istruttoria dei procedimenti in sede regionale o comunale, con particolare riferimento a quelle relative alla viabilità ed alla tutela ambientale. Nel rispetto del precedente art. 1 c. 4, le presenti norme sono da applicarsi alle sole "grandi strutture di vendita".

2. Il soggetto richiedente l'autorizzazione è tenuto, al fine del rilascio dell'autorizzazione, ad assumere l'impegno a corrispondere l'onere aggiuntivo, secondo le indicazioni del presente provvedimento. La corresponsione dell'onere deve avvenire prima dell'attivazione dell'esercizio, secondo il procedimento stabilito al successivo art. 9.

3. A norma dell'art. 15 c. 11 bis della D.C.R. n. 563-13414/1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831/2006, l'onere aggiuntivo è da computarsi in una percentuale compresa fra il 30% ed il 50% degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dal Comune sede dell'esercizio commerciale, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli oneri di urbanizzazione stesso, con riferimento alla superficie lorda di pavimento di tutto l'immobile entro cui è collocata la grande struttura di vendita. Ai fini del presente provvedimento, così come definito al precedente art. 1 c. 4, l'onere aggiuntivo è riferito alle sole grandi strutture di vendita.

4. L'onere aggiuntivo è corrisposto, con le modalità di cui ai successivi commi, per tutte le autorizzazioni relative a nuove aperture, trasferimenti di sede, variazioni della superficie di vendita e di settore merceologico e di tipologia di struttura distributiva per le grandi strutture di vendita dalla data di entrata in vigore della l.r. 23 dicembre 2003 n. 37 di modifica ed integrazione della l.r. 12 novembre 1999 n. 28, e che, ai sensi dell'art. 15 della D.C.R. n. 563-13414/99, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831/2006, non sono soggette ad autorizzazione dovuta.

5. Nei casi di autorizzazione per nuova apertura di una grande struttura di vendita l'onere è corrisposto con riferimento all'intera superficie lorda di pavimento dell'immobile.

6. Nei casi di autorizzazione non dovuta per ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura l'onere è corrisposto con riferimento alla sola porzione di superficie lorda di pavimento interessata dall'ampliamento della superficie di vendita. Tale prescrizione si applica anche quando si tratti di ampliamento da media a grande struttura di vendita.

7. Nei casi di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura di vendita già attivata, compresi i centri commerciali, classici o sequenziali l'onere non è da corrispondere. Non è previsto alcun conguaglio nel caso in cui l'onere sia stato corrisposto per la superficie originaria al momento dell'attivazione dell'esercizio per il quale è richiesta la riduzione.

7. bis Nei casi di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura di vendita non ancora attivata, compresi i centri commerciali, classici o sequenziali, l'onere è da corrispondere con riferimento alla sola superficie lorda di pavimento dell'immobile derivante dalla riduzione

8. Nei casi di autorizzazione non dovuta per trasferimento di sede tra diversi addensamenti, tra addensamenti e localizzazioni e tra diverse localizzazioni di una grande struttura di vendita l'onere è corrisposto con riferimento all'intera superficie lorda di pavimento dell'immobile se non è mai stato corrisposto l'onere; non è dovuto nel caso in cui l'onere sia già stato corrisposto al momento del rilascio dell'autorizzazione ex novo e non sia previsto alcun ampliamento di superficie.

9. Nei casi di autorizzazione non dovuta per trasferimento con contestuale ampliamento di una grande struttura di vendita l'onere è corrisposto:

a) con riferimento all'intera superficie lorda di pavimento dell'intero immobile se non è mai stato corrisposto l'onere

b) con riferimento alla sola porzione della superficie lorda di pavimento interessata dall'ampliamento della superficie di vendita nel caso in cui l'onere sia già stato corrisposto al momento dell'autorizzazione ex novo.

10. Nei casi di autorizzazione non dovuta per modifica del settore merceologico senza ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura l'onere è da corrispondere con riferimento all'intera superficie lorda di pavimento dell'immobile se non è mai stato corrisposto l'onere.

11. Nei casi di autorizzazione non dovuta per modifica del settore merceologico con contestuale ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura l'onere è corrisposto con le stesse modalità di cui ai punti a) e b) del precedente c.9.

12. Per i casi di autorizzazione non dovuta per le grandi strutture di vendita all'interno delle grandi strutture definite come centro commerciale (classico e sequenziale) si applicano (per le sole autorizzazioni di grande struttura di vendita) le norme dei precedenti c. 5, 6, 7, 10 e 11. In tutti gli altri casi di autorizzazione non dovuta per l'intera grande struttura centro commerciale valgono le norme di cui ai precedenti c. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

13. A norma dell' articolo 3, c. 2 lett. d) della L.R. n. 28/99 e dell'art. 15 c. 4 ter della D.C.R. n. 563-13414/99, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831/2006, l'onere da corrispondere é destinato a contribuire alla rivitalizzazione ed alla riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano, secondo i principi degli artt. 18 e 19 delle deliberazioni del Consiglio regionale sopra menzionate, con riferimento ai comuni che subiscono effetti negativi indotti sul commercio locale, a seguito dell'attivazione di medie o grandi strutture di vendita.